

**3. Sanzioni penali e amministrative**

La riproduzione di una scultura da parte del detentore legittimo della sua matrice non configura riproduzione e falsificazione dell'opera ex art. 3 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 (recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte), ma può eventualmente integrare il reato di cui all'art. 171 lett. d) I.a., quando l'agente ne produca un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di produrre (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, *Pres.* MONTORO, *Est.* ONORATO, P. M. MARCHESIELLO, IMP. Pizzigoni, *Aida* 1998, Repertorio VIII.3).